

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1875

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BUTTÈ e COLOMBO VITTORINO

Presentata il 25 novembre 1964

Estensione al liceo linguistico annesso all'educandato femminile statale di Milano delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, stabilisce le norme per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere e nella tabella XVI allegata all'articolo 2 indica i titoli di ammissione che consistono nel diploma di abilitazione magistrale, o nella licenza della scuola civica « Regina Margherita » di Genova o in quella della scuola civile « Alessandro Manzoni » di Milano e nel concorso.

Successivamente alle due citate scuole civiche furono aggiunti con legge 9 ottobre 1951, n. 1130, l'Istituto « Marcelline » di Milano e con legge 12 marzo 1957, n. 94, il liceo linguistico presso l'Istituto « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo.

Tali estensioni furono opportunamente motivate dalla constatazione che gli istituti citati sono per la loro struttura, per il tipo di insegnamento che impartiscono, per i loro programmi, meglio adattati a conseguire una preparazione specifica senza dubbio superiore a quella più generica conseguita nei licei classici e scientifici, nonché negli istituti magistrali che appunto non curano la specializzazione nelle lingue straniere.

Nell'ambito di questi istituti con programmi favorevolmente giudicati idonei dal Ministero della pubblica istruzione si colloca il liceo linguistico annesso all'Educandato femminile statale di Milano.

Alla fine del primo quinquennio tutte le alunne dell'Istituto hanno ottenuto la promozione sostenendo gli esami finali del corso presso la Scuola civica superiore femminile « Manzoni » di Milano.

Sembra pertanto giusto ed equo che si debba applicare a questo liceo la estensione delle norme che regolano l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere, comprendendolo tra i licei il cui titolo finale può far accettare le iscrizioni alle università.

Anche considerando i provvedimenti contenuti nel Piano quinquennale per la scuola che contemperano l'istituzione di nuovi licei linguistici statali è da osservare che essi potranno essere messi in attività solo entro il 1970 e pertanto emerge la convenienza di concedere ora la facoltà richiesta in questa proposta di legge a favore del liceo linguistico annesso all'Educandato femminile statale di Milano.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni per le quali è consentita l'ammissione ai corsi di lingue e di letterature straniere presso le università e gli istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » (ora « Grazia Deledda ») di Genova, dall'Istituto « Marcelline » di Milano, dal liceo linguistico presso l'Istituto « Santa Caterina da Siena » di Venezia, dall'Istituto « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo sono estese alle alunne del liceo linguistico annesso all'Educatore femminile statale di Milano, al quale si applicano anche le norme dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130.